

CIRCOLARE N. 7/2015

Reggio Emilia, li 10 febbraio 2015

Ai Signori ed alle Società in indirizzo

Via G. Gutenberg, 3
42124 - Reggio Emilia
Tel. +39.0522.271220
Fax +39.0522.271432
info@studiobaldi.it
studiobaldi.it

Cod. Fisc. e P.IVA 00734370356

Altri uffici in:
Via S. Damiano, 9
20122 Milano
Tel. +39.02.58318214
Fax +39.02.58310893
milano@studiobaldi.it

Via Cipro, 4/h
00136 Roma
Tel. +39.06.94539140
Fax +39.06.94539141
roma@studiobaldi.it

Dottori Commercialisti
& Revisori Contabili Associati

Carlo Baldi*
Werther Badodi
Fabrizio Bagni
Bruno Bartoli
Matteo Bedogna
Simone Caprari
Fausto Carboni
Sergio Carboni
Luca Carra
Claudia Catellani
Saimon Conconi
Andrea Davoli
Andrea Magnanini
Guido Prati
Luigi Spadaccini

* Professore Ordinario di
Economia Aziendale presso L.U.de.S.

Collaboratori

Alessandro Badodi
Zainab Ben Mokhchane
Giovanni Bevivino
Cristina Corradini
Elisa Martinelli
Niccolò Reggi
Giulia Pergreffi
Luca Rinaldi
Filippo Salvardi
Maria Talarico
Alessia Travagliani

OGGETTO: Chiarimenti sulla scissione dell'IVA nei rapporti fra Pubblica amministrazione e fornitori (<split payment>) – art. 1, commi 629 e segg., Legge n. 190/2014 – DM 23.1.2015 – art. 17-ter D.P.R. n. 633/1972 – Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 1/E del 9.2.2015

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare in oggetto, ha fornito i primi chiarimenti ufficiali sull'ambito applicativo del regime di <scissione dei pagamenti>, introdotto con la legge di <stabilità> 2015. Con tale regime, l'IVA addebitata dai fornitori, di beni e servizi, nei confronti della Pubblica amministrazione, dovrà essere versata dall'Amministrazione acquirente direttamente all'Erario, anziché allo stesso fornitore, <scindendo> quindi il pagamento del corrispettivo dal pagamento della relativa imposta. Tale meccanismo di riscossione dell'IVA ha lo scopo di contrastare i fenomeni di evasione e le frodi IVA.

La nuova normativa si applica alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dall'1.1.2015.

L'Agenzia ha precisato quanto segue:

- la nuova disciplina riguarda le operazioni documentate mediante fattura (non si applica alle operazioni certificate con scontrino e ricevuta fiscale);
- le amministrazioni nei confronti delle quali si applica la procedura sono le stesse cui fa riferimento l'art. 6, comma V, del D.P.R. n. 633/1972 (esigibilità differita dell'IVA);
- rientrano nella disciplina le forniture nei confronti dello Stato e di altri soggetti qualificabili come <organi dello Stato> (ad esempio, le istituzioni scolastiche), degli enti pubblici territoriali e di altri enti locali (quali le Comunità montane, le Comunità isolate e le Unioni di Comuni), nonché delle Camere di Commercio (e delle Unioni Regionali delle stesse), degli istituti universitari, delle ASL, degli enti ospedalieri (ma non gli enti ecclesiastici che operano in regime di diritto privato), degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico (IRCCS), delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza (IPAB), delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP) e degli enti pubblici di previdenza (INPS, Fondi pubblici di previdenza);
- sono esclusi dalla procedura tutti i soggetti che non hanno natura pubblica, quali gli enti previdenziali privati, le aziende speciali (ivi incluse quelle delle Camere di Commercio) e la generalità degli enti pubblici economici, così come sono esclusi tutti gli enti pubblici non economici che, in quanto autonomi rispetto alla struttura statale perseguono fini propri ancorché di interesse generale; è il caso degli Ordini professionali, Enti ed istituti di ricerca, Agenzie fiscali, Autorità amministrative indipendenti (ad esempio, AGCOM), Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA), Automobile club provinciali, Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), INAIL, Istituto per lo studio e la prevenzione oncologica (ISPO);
- la categoria di appartenenza di un ente può essere verificata mediante l'indice delle Pubbliche Amministrazioni, consultabile all'indirizzo

<http://indicepa.gov.it/documentale/ricerca.php>, che tuttavia non ha contenuto esaustivo;

- in ossequio ai principi dello Statuto del contribuente, riconoscendo l'incertezza della materia, sono salvi i comportamenti adottati dai contribuenti fino all'8.2.2015, ai quali, pertanto non dovranno essere applicate sanzioni, per le violazioni eventualmente commesse in relazione alle nuove norme.

Come previsto dall'art. 2, II comma, del D.M. in oggetto, le fatture emesse, da assoggettare al regime in parola, vanno annotate nel registro delle fatture emesse/corrispettivi, senza considerare l'imposta ivi indicata nella liquidazione periodica. Tali fatture devono recare la dicitura: <operazione con scissione dei pagamenti, di cui al D.M. 23.1.2015>. Inoltre, dall'entrata in vigore del provvedimento in commento non è più applicabile il disposto dell'art. 6, V comma, del D.P.R. n. 633/1972 (esigibilità differita dell'IVA, per le operazioni effettuate nei confronti degli Enti pubblici ivi richiamati).

Ricordiamo infine che sono escluse dall'applicazione del metodo in esame:

- le operazioni in cui l'Ente pubblico è debitore d'imposta per acquisti di beni o servizi soggetti a <reverse charge>;
- i compensi dei lavoratori autonomi, assoggettati a ritenuta d'acconto.

* * *

Rimanendo a vostra disposizione per eventuali chiarimenti, porgiamo cordiali saluti.

STUDIO BALDI

